



Acquisti e Logistica

**REGOLAMENTO
ALBO FORNITORI
PER AFFIDAMENTI PRIVATISTICI DI LAVORI**

**ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO
SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA,
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SECONDO LA NORMATIVA DEL CD.
SISMABONUS/ECOBONUS**

INDICE

1. OGGETTO.....	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI	4
2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2.2 DEFINIZIONI	4
3. SOGGETTI AMMESSI	5
4. GRUPPI MERCE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	5
4.1. GRUPPI MERCE	5
4.2. CLASSI DI IMPORTO	6
4.3. CLASSI DI INTERPELLO	6
5. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO FORNITORI.....	6
6. MODALITÀ DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI	6
6.1 SOGGETTO RIUNITO.....	6
7. REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI	7
7.1 REQUISITI DI ORDINE MORALE	7
7.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE	7
8. DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI	7
10. ESITO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE.....	8
10.1 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE – PROVVEDIMENTO DI QUALIFICA DEL CANDIDATO.....	8
10.2 NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE - PROVVEDIMENTO DI NON QUALIFICA DEL CANDIDATO	9
10.3 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI	9
10.4 LAVORI PER PRESTAZIONI DI IMPORTO INFERIORE O PARI A 150.000,00 EURO.....	9
10.5 LAVORI PER PRESTAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000,00 EURO E INFERIORE O PARI A 516.000,00.....	9
10.6 LAVORI PER PRESTAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A 516.000,00 EURO.....	10
11 GESTIONE DELL'ELENCO FORNITORI.....	10
11.1 DURATA, INCREMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE	10
11.2 VERIFICA E SORVEGLIANZA DEI REQUISITI	11
11.3 SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE E DECADENZA DALL'ELENCO	11
12 PRESCRIZIONI ULTERIORI.....	13
12.1 PUBBLICAZIONE	13
12.2 RESPONSABILITÀ DEL CANDIDATO	13
12.3 MODIFICHE SOCIETARIE DELL'OPERATORE ECONOMICO E/O VARIAZIONI O PERDITA DEI REQUISITI DICHIARATI.....	13
12.4 COMUNICAZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	13

12.5 MODIFICHE E REVISIONI	14
12.6 VALUTAZIONE QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA (QASER).....	14
12.7 VISITE ISPETTIVE IN CANTIERE	15
12.8 PRIVACY E RISERVATEZZA	15
12.9 ADEMPIMENTI D.LGS. 231/01	15
13 VENDOR RATING	15
14 COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI ELENCHI	16
15 FORO COMPETENTE	16

1. OGGETTO

Con il presente Regolamento (di seguito, per brevità il "Regolamento") Acea SpA (di seguito "Acea", ovvero "Stazione appaltante") istituisce un Albo Fornitori (di seguito anche "Albo") avente ad oggetto la costituzione di uno o più elenchi di fornitori, per l'esecuzione di opere di miglioramento sismico, riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria secondo la normativa del cd. Sismabonus/Ecobonus e disciplina i criteri e le modalità di selezione degli operatori cui affidare le prestazioni rientranti nelle tipologie di attività di cui al successivo art. 4, non soggette all'applicazione del D.lgs 50/2016.

Le procedure di affidamento saranno condotte, in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento, da Acea in nome e per conto proprio ovvero a favore delle società del Gruppo.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

2.1 Riferimenti normativi

- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- Codice Etico adottato da Acea;
- Regolamento EU 679/2016 ("GDPR");
- D.lgs. 196/2003 e successiva norma di adeguamento;
- D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.Lgs. 81 del 2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro);
- Legislazione antimafia in vigore.

2.2 Definizioni

Candidato: operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco Fornitori Qualificati;

Elenco Fornitori (Elenco): elenco di operatori economici qualificati fra i quali selezionare i partecipanti per l'affidamento di prestazioni rientranti nel Gruppo Merce di riferimento;

Fornitore Qualificato (Fornitore): il soggetto che ottiene l'iscrizione al Sistema di Qualificazione per un determinato Gruppo Merce;

Gruppo Merce (GM): raggruppamento omogeneo di beni, lavori o servizi da approvvigionare;

Classe di interpello: ulteriore partizione del Gruppo merce, definita in base alle caratteristiche tecniche dei lavori oggetto di affidamento;

Portale Partner: piattaforma telematica di Vendor Manager di cui Acea si avvale per la qualifica dei fornitori;

Richiesta di Iscrizione (o Richiesta di Qualificazione): è la richiesta da parte di un operatore economico di essere iscritto all'Albo Fornitori per un determinato Gruppo Merce;

Albo fornitori: albo istituito da Acea per affidamenti non soggetti all'applicazione del D.lgs 50/2016.

Soggetto Riunito: operatore economico che presenta la candidatura in forma aggregata.

3. SOGGETTI AMMESSI

Il Sistema di Qualificazione è destinato ai seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- e) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Lo stesso soggetto può presentare la Richiesta di Qualificazione a titolo individuale e come componente di un Soggetto Riunito.

È fatto divieto di presentare Richiesta di Qualificazione come componente di più soggetti riuniti.

Il Soggetto Riunito e le imprese che lo costituiscono possono essere qualificate nel medesimo Gruppo Merce.

Per la disciplina relativa alla partecipazione dei soggetti riuniti alle singole procedure di affidamento si rinvia alla normativa *pro tempore* vigente e a quanto previsto dalla lettera di invito.

4. GRUPPI MERCE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

4.1. GRUPPI MERCE

Il presente Regolamento è valido per i gruppi merce di lavori elencati nell'**allegato A** al medesimo, denominato "Gruppi merce Attivi e requisiti di qualificazione".

Acea si riserva la facoltà di apportare modifiche all'allegato A nel corso della vigenza del Regolamento, attivando l'albo fornitori per ulteriori gruppi merce o disattivandolo per alcuni altri; è onere dell'operatore economico verificare lo stato di aggiornamento del documento in parola mediante consultazione del sito internet aziendale: **www.gruppo.aceait** → **Fornitori** → **Sistemi di Qualificazione - Albi**.

Ogni soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento potrà chiedere di essere iscritto ad uno o più Elenchi.

4.2. CLASSI DI IMPORTO

Al positivo esito del procedimento di qualificazione, ciascun soggetto verrà iscritto nell'elenco dei fornitori qualificati per una determinata "classe di importo".

Le "classi di importo" per ciascuna classe di interpello di cui al paragrafo 4.3, sono definite nell'allegato A al presente Regolamento.

La qualificazione all'interno di una determinata classe di importo abilita il Fornitore qualificato a partecipare a eventuali selezioni o risultare affidatario e ad eseguire lavori nel limite massimo dell'importo previsto dalla classe di appartenenza, incrementabile di un quinto.

4.3. CLASSI DI INTERPELLO

Il dettaglio delle classi di interpello è specificato nell'allegato A al presente Regolamento.

5. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO FORNITORI

Sarà istituito un Elenco Fornitori per ciascun Gruppo Merce e/o classe di importo/interpello.

Acea si riserva di istituire Elenchi Fornitori che abbiano ad oggetto più gruppi merce, anch'essi eventualmente suddivisi in classi di importo; tale evenienza verrà specificata nell'allegato A al presente Regolamento

Ciascun Elenco sarà composto dai Candidati che avranno superato il procedimento di qualificazione.

L'ordine di iscrizione a ciascun Elenco sarà determinato in base alla data di accoglimento della richiesta di qualificazione, secondo quanto previsto dall'art. 10.

6. MODALITÀ DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 3 del Regolamento, in possesso dei requisiti richiesti, dovrà presentare ad Acea apposita Richiesta di Iscrizione al sito internet aziendale: **www.gruppo.aceait.it → Fornitori → Sistemi di Qualificazione - Albi.**

Il percorso indicato permetterà di accedere alla Piattaforma di Vendor Manager di Acea S.p.A. (Portale Partner).

Tutti coloro che intendono presentare Richiesta di Iscrizione dovranno compilare *on line* il "Questionario di categoria" dedicato alla categoria di lavori di interesse. La documentazione da presentare a corredo della Richiesta di Iscrizione dovrà essere redatta per mezzo dei moduli predisposti da Acea (ove presenti), timbrata e firmata dal legale rappresentante, scansionata in appositi file PDF, firmata digitalmente e presentata on line.

Laddove la documentazione sia prodotta e sottoscritta secondo modalità diverse da quelle previste, la stessa non sarà considerata valida ai fini dell'iscrizione all'Elenco.

Non verranno accettate richieste incomplete e/o generiche e/o mancanti dei dati relativi al referente del Candidato per il procedimento di qualificazione.

6.1 Soggetto riunito

In caso di iscrizione di un Soggetto Riunito, il procedimento di qualificazione deve interessare tutte le imprese appartenenti al medesimo.

In particolare, solo il consorzio dovrà attestare i Requisiti di Ordine Generale di cui all'elenco allegato (allegato C) mediante il modulo predisposto da Acea, mentre le consorziate dovranno attestarli, se indicate come esecutrici, in occasione della selezione o dell'affidamento.

Gli altri requisiti (elencati nell'Allegato A al Regolamento) devono essere posseduti e comprovati dal Soggetto Riunito e possono anche essere computati cumulativamente in capo al soggetto riunito, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

7. REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco Fornitori, il Candidato deve:

- dichiarare di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 disponibile sul sito internet www.gruppo.acea.it/fornitori area "Normativa" e di accettarne il contenuto.
- accettare i principi e le prescrizioni contenuti nel Codice Etico Acea; con la presentazione della Richiesta di Iscrizione il Candidato si impegna a tenere una condotta in linea con i principi ivi enunciati.
- (*per le sole società*) documentare l'attualità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ed impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sostanziali dell'assetto societario, dei soggetti che amministrano l'Impresa e dell'eventuale direttore tecnico, intervenute successivamente all'invio del certificato camerale o sua dichiarazione sostitutiva, conformemente al successivo art. 13.3.

Inoltre, il candidato dovrà documentare il possesso dei **requisiti** dettagliati nell'**Allegato A**, presentando a comprova degli stessi la documentazione dettagliata nell'allegato A e nell'allegato B.

Tali requisiti indicati nel suddetto allegato sono classificati in due differenti categorie, come in seguito specificato.

7.1 Requisiti di ordine morale

- a. requisiti di cui all'elenco allegato (allegato C);
- b. rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa antimafia;
- c. accettazione del Codice Etico Acea;
- d. possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 per gli operatori aventi sede residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle «black List» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001;
- e. assenza della causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001.

7.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

- f. requisiti necessari per valutare le capacità tecniche ed organizzative necessarie per fornire il bene e/o il servizio e/o il lavoro secondo gli standard qualitativi richiesti da Acea;
- g. requisiti rivolti a valutare il grado di solidità economico finanziaria del candidato.

8. DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6, al momento della compilazione del questionario di categoria, gli operatori dovranno dimostrare i requisiti indicati nell'allegato A e dovranno presentare la documentazione descritta nell'allegato A e nell'allegato B.

Parte della documentazione, come indicato all'interno del Questionario, dovrà essere redatta attraverso la compilazione dei moduli predisposti da Acea; tutta la documentazione dovrà essere presentata on line in formato .pdf e firmata digitalmente.

Laddove la documentazione sia prodotta e sottoscritta secondo modalità diverse da quelle previste, la stessa non sarà considerata valida ai fini dell'iscrizione all'Elenco.

Nel caso di soggetti provenienti da Stato UE o extra UE non residente in Italia, i requisiti richiesti nel presente Regolamento dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza. In tal caso, qualora nessun documento o certificato, tra quelli richiesti, sia rilasciato dallo Stato straniero di provenienza del soggetto stesso, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, ove non sia prevista una dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

9. ESAME DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Le Richieste di Iscrizione saranno esaminate secondo l'ordine progressivo di ricezione delle medesime debitamente corredate da tutta la documentazione di cui al precedente art. 8 (sottomissione a Portale della Richiesta).

Qualora la documentazione presentata sia incompleta o errata, Acea procederà a **restituire la pratica al candidato**, invitandolo a presentare una nuova Richiesta, completa della documentazione mancante o non corretta.

Acea si riserva altresì di richiedere **integrazioni documentali e/o chiarimenti** al candidato relativamente alla verifica dei requisiti per l'iscrizione al Sistema, prima di procedere ai sensi di quanto disposto dai successivi articoli 10.1 e 10.2.

Il procedimento di qualificazione dei candidati si concluderà, salvo diverso termine richiesto dal procedimento, entro **90 giorni** dalla sottomissione a portale della Richiesta di Qualificazione, o dall'ultimo adempimento del Candidato con il quale è stata perfezionata, ovvero integrata, la Richiesta di Iscrizione.

10. ESITO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

10.1 Accoglimento della richiesta di qualificazione – provvedimento di qualifica del candidato

Qualora il candidato abbia dimostrato di possedere i requisiti necessari per superare il procedimento di qualificazione, la Richiesta di qualificazione verrà ACCOLTA.

Acea S.p.A. può chiudere il procedimento di Qualifica anche mediante accoglimento parziale della domanda, ossia attribuendo la qualificazione per un numero di classi di interpello inferiori rispetto a quelle richieste, precisandone al candidato le motivazioni.

Il provvedimento di QUALIFICA sarà comunicato al Candidato entro 15 giorni dalla decisione, mediante il Portale Partner di Acea.

L'accoglimento parziale della domanda non precluderà la possibilità di presentare una nuova Richiesta di qualificazione per una diversa classe di importo/interpello.

10.2 Non accoglimento della richiesta di qualificazione - provvedimento di non qualifica del candidato

Qualora Candidato non abbia dimostrato di possedere i requisiti necessari per superare il procedimento di qualificazione, la Richiesta di qualificazione NON verrà ACCOLTA.

Il provvedimento di NON QUALIFICA, adeguatamente motivato, sarà comunicato al Candidato entro 15 giorni dalla decisione, mediante il Portale Partner di Acea.

Il non accoglimento della domanda non precluderà la possibilità di presentare una nuova Richiesta di qualificazione.

10.3 Modalità di affidamento dei lavori

I singoli affidamenti avranno ad oggetto un lavoro appartenente ad una o più categorie di specializzazione di cui al precedente art. 4.

L'ammontare di ogni singolo affidamento è determinato sulla base delle quantità delle attività previste dai computi metrici e dei prezzi unitari di cui all'elenco DEI, al netto del ribasso pari al 20%.

La descrizione dettagliata delle prestazioni da eseguire e le modalità di espletamento del lavoro sono contenute nei documenti progettuali che verranno forniti all'atto dell'affidamento.

Ai fini dell'individuazione della fascia e classe di importo in cui rientra l'affidamento, si terrà conto delle quantità delle attività previste dai computi metrici e dei prezzi unitari di cui all'elenco DEI. L'importo del contratto che sarà stipulato con l'operatore economico sarà determinato sulla base delle quantità delle attività previste dai computi metrici e dei prezzi unitari di cui all'elenco DEI, al netto del ribasso, che:

- nel caso di affidamenti a rotazione di cui ai successivi artt. 10.4 e 10.5, sarà pari al 20%;
- nel caso di affidamento tramite selezione ai sensi del successivo art. 10.6, sarà quello offerto dall'operatore che risulterà assegnatario della selezione.

10.4 Lavori per prestazioni di importo inferiore o pari a 150.000,00 euro

Gli affidamenti dei lavori **saranno conferiti a rotazione in funzione della data di accoglimento della richiesta di qualificazione**, in funzione della classe di interpello (con riferimento a tutte le classi di interpello previste) e della relativa classe di importo.

Nel caso in cui il lavoro da affidare abbia ad oggetto più di una tipologia di lavori (ad esempio: Interventi di isolamento termico e Installazione di impianti di climatizzazione), l'elenco preso in considerazione, ai fini della rotazione, sarà quello relativo alla tipologia di lavori prevalente, definita in ragione dell'importo.

10.5 Lavori per prestazioni di importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore o pari a 516.000,00

Gli affidamenti dei lavori **saranno conferiti a rotazione in funzione della data di accoglimento della richiesta di qualificazione**, in funzione della classe di interpello (con riferimento esclusivamente alle classi di interpello A e B) e della relativa classe di importo.

Nel caso in cui il lavoro da affidare abbia ad oggetto più di una tipologia di lavori (ad esempio: Interventi di isolamento termico e Installazione di impianti di climatizzazione), l'elenco preso in considerazione, ai fini della rotazione, sarà quello relativo alla tipologia di lavori prevalente, definita in ragione dell'importo.

Nei casi di affidamento ai sensi dei precedenti punti 10.4 e 10.5, qualora il soggetto rifiuti l'affidamento per 2 volte, verrà ruotato in fondo alla lista e potrà essere nuovamente assegnatario solo nel caso di una eventuale seconda turnazione. Il rifiuto, adeguatamente motivato, dovrà pervenire all'indirizzo di posta certificata: sistemi.qualificazione@pec.aceaspa.it

entro il termine perentorio di 3 gg. dalla data di ricevimento del "modulo di conferimento incarico".

Inoltre, Acea si riserva:

- la facoltà di procedere, anche nel periodo di vigenza dell'albo, all'indizione di selezioni per l'affidamento dei lavori rientranti nelle tipologie oggetto del presente Regolamento;
- di richiedere, ai fini della partecipazione ad una singola selezione, il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento, commisurati al valore ed alla complessità del lavoro da affidare.

Le modalità di assegnazione di ogni singola selezione saranno di volta in volta indicate nei documenti di indizione.

Le procedure di affidamento saranno espletate con modalità telematica.

10.6 Lavori per prestazioni di importo superiore a 516.000,00 euro.

Si procederà all'affidamento degli incarichi mediante selezione ad inviti, espletata fra tutti gli operatori iscritti all'Elenco per le specifiche classi di interpello (con riferimento esclusivamente alle classi di interpello A e B) e relative classi di importo, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7.

Nel caso in cui il lavoro da affidare abbia ad oggetto più di una tipologia di lavori (ad esempio: Interventi di isolamento termico e Installazione di impianti di climatizzazione), l'elenco preso in considerazione, ai fini dell'invito a presentare offerta, sarà quello relativo alla tipologia di lavori prevalente, definita in ragione dell'importo.

In ogni caso, Acea si riserva di richiedere, ai fini della partecipazione ad una singola selezione, il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento, commisurati al valore ed alla complessità dell'incarico da affidare.

Le modalità di aggiudicazione di ogni singola selezione saranno di volta in volta indicate nei documenti di indizione. La descrizione dettagliata delle prestazioni da eseguire e delle modalità di fornitura è contenuta nel disciplinare tecnico che sarà fornito congiuntamente ai documenti della selezione.

Acea si riserva la facoltà di indire selezioni al di fuori dell'albo e di procedere con affidamenti diretti, in favore di operatori economici indipendentemente dalla loro iscrizione all'albo.

11 GESTIONE DELL'ELENCO FORNITORI

11.1 Durata, incremento e rinnovo della qualificazione

Gli Elenchi di cui al presente Regolamento saranno aggiornati costantemente al completamento di ogni nuova iscrizione.

La validità del presente Regolamento decorre dalla pubblicazione dell'avviso sull'esistenza dello stesso sul profilo di committente www.gruppo.aceait.it.

La durata del presente Regolamento è **indeterminata**.

La durata di ciascuna qualificazione è **triennale** e decorre dalla data di approvazione a Portale dell'istanza di qualificazione. È fatto salvo quanto disposto all'art. 12.3 e 12.4 in merito alle ipotesi di sospensione o cancellazione dall'Elenco.

Prima dello scadere del triennio il Fornitore qualificato che intenda rinnovare la propria iscrizione all'Elenco Fornitori sarà tenuto a presentare una **nuova Richiesta di qualificazione**

mediante il Portale Partner, a seguito della quale verrà avviato un nuovo procedimento di qualificazione ai sensi del presente Regolamento. Nelle more della verifica della nuova Richiesta di qualificazione, il Fornitore qualificato permarrà iscritto all'elenco e sarà regolarmente invitato alle procedure di affidamento.

Laddove il Fornitore Qualificato non presenti una nuova Richiesta prima della scadenza, lo stesso non sarà più considerato iscritto all'Elenco.

Acea si riserva la facoltà di porre fine in tutto o in parte al presente Regolamento, di tali provvedimenti verrà data idonea comunicazione agli scritti mediante il portale di Vendor Manager Acea, nonché sul profilo di committente www.gruppo.acea.it.

Acea potrà avviare un processo di aggiornamento dello stato di qualifica di tutti gli operatori economici iscritti all'Elenco ogni qual volta lo riterrà opportuno, mediante apposita comunicazione agli interessati.

11.2 Verifica e sorveglianza dei requisiti

Acea si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento di vigenza del Regolamento la produzione di ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Il **controllo in merito all'esistenza e/o permanenza dei requisiti dichiarati** per l'ammissione all'Elenco avverrà a **campione** o in caso di **fondato dubbio** secondo le previsioni di cui alle disposizioni del DPR n. 445/2000. Il positivo esito di dette verifiche costituisce condizione necessaria per l'ammissione o la permanenza del Candidato/Fornitore Qualificato nell'Elenco.

La verifica dei requisiti economico finanziari previsti per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione avverrà in sede di iscrizione del candidato al Sistema e sarà affidata ad una Commissione Inter funzionale.

Si avverte che il riscontro del mancato possesso di anche uno solo dei requisiti dichiarati, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante mendace, oltre alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, costituiscono motivo di sospensione o cancellazione dall'Elenco, secondo quanto indicato ai successivi artt. 11.3 e 11.4.

La sorveglianza, effettuata sui soggetti iscritti all'Elenco Fornitori, ha lo scopo di tenere sotto controllo, nel tempo, la loro affidabilità sia tecnica, che amministrativa.

11.3 Sospensione, cancellazione e decadenza dall'elenco

Acea si riserva di sospendere il Fornitore Qualificato dall'Elenco, con provvedimento motivato, nei casi di:

- a) mancato riscontro o perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione o la permanenza nell'elenco;
- b) perdita dell'affidabilità del Fornitore Qualificato, qualora quest'ultimo si trovi in circostanze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - rinuncia per quattro volte all'assegnazione della selezione o alla stipula del contratto senza giustificato motivo;
 - mancato rispetto degli eventuali impegni assunti all'atto della partecipazione alla singola selezione a seguito di formale nota di richiamo inviata da Acea;
 - abbandono dell'appalto dopo il perfezionamento del contratto senza giustificato motivo;

- grave inadempimento contrattuale accertato nei confronti di Acea o di altre società del Gruppo;
- grave negligenza accertata nei confronti di Acea o di altre società del Gruppo;
- esito negativo delle verifiche di idoneità della struttura organizzativa ai fini dell'esecuzione dell'appalto (cfr. art. 12.6);
- esito "inadeguato" della visita ispettiva QASER (cfr. art. 12.6, lettera b);
- riscontro, nel corso di visite ispettive in cantiere, di gravi non conformità relative al mancato rispetto delle normative vigenti in tema di Ambiente e/o Sicurezza (cfr. art. 12.7);
- condotta non in linea con i principi del Codice Etico Acea;
- accertamento di "collegamento sostanziale" tra due o più imprese partecipanti alla medesima selezione;
- mancate comunicazioni degli eventi di cui all'art 12.3;
- azioni scaturite a seguito delle valutazioni di Vendor Rating (cfr. successivo art. 13).

Il provvedimento di sospensione dall'Elenco interesserà – salvo diversa previsione contenuta nello stesso - tutti i Gruppi Merce di cui all'art. 4 del presente Regolamento e specificherà il periodo di sospensione comminato - che potrà variare da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi - fatto salvo quanto previsto dalla normativa.

La sospensione comporta il mancato invito alle selezioni effettuate e i mancati affidamenti a rotazione in applicazione del Regolamento per tutta la durata della sospensione. Il provvedimento specificherà se la sospensione comporterà anche la mancata stipula di contratti in corso di perfezionamento. Inoltre, qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di soggetto con il quale sono già attivi dei rapporti, Acea si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell'incarico, o la risoluzione del contratto.

Allo scadere del periodo di sospensione il Fornitore Qualificato sarà automaticamente riammesso all'Elenco.

11.4 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Acea si riserva di procedere alla cancellazione del Fornitore qualificato dall'Elenco, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) riscontro della non veridicità delle dichiarazioni presentate per l'iscrizione all'Elenco;
- b) definitivo accertamento dell'insussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco o perdita degli stessi;
- c) reiterate inosservanze già censurate con precedenti provvedimenti di sospensione, anche se aventi ad oggetto diverse fattispecie;
- d) istanza scritta del soggetto interessato.

Il provvedimento di cancellazione interesserà – salvo diversa previsione contenuta nello stesso - tutti i Gruppi Merce di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'operatore economico destinatario di un provvedimento di cancellazione dall'Elenco, disposto ai sensi delle precedenti lettere a) e c), potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione non prima di 12 mesi dall'irrogazione del provvedimento, fatto salvo quanto previsto dalla normativa.

12 PRESCRIZIONI ULTERIORI

12.1 Pubblicazione

L'avviso per l'istituzione del presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale www.gruppo.acee.it, area fornitori.

12.2 Responsabilità del candidato

Il soggetto richiedente la qualificazione si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede durante l'intera fase del Procedimento di qualifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile italiano.

12.3 Modifiche societarie dell'operatore economico e/o variazioni o perdita dei requisiti dichiarati

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque **entro 30 giorni dall'evento**, eventuali variazioni sostanziali dell'assetto societario, dei soggetti che amministrano l'Impresa e dell'eventuale direttore tecnico, intervenute successivamente all'invio del certificato camerale (o sua dichiarazione sostitutiva), producendo documentazione attestante le modifiche intervenute.

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque **entro 30 giorni dall'evento**, la cessione, l'affitto di azienda o di un ramo di essa, ovvero la trasformazione, fusione o scissione della società, producendo la documentazione attestante le modifiche intervenute.

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque **entro 30 giorni dall'evento**, eventuali variazioni e/o perdita dei requisiti dichiarati per l'iscrizione all'Elenco, producendo la documentazione attestante le modifiche intervenute.

Acea si riserva, in tali casi, di verificare l'attuale sussistenza dei requisiti in capo al Fornitore Qualificato e di valutare la sua permanenza nell'Elenco.

Qualora, all'esito di tale procedimento, Acea accerti la perdita di uno o più requisiti, potrà disporre la modifica della qualificazione per uno o più categorie di specializzazione, o la cancellazione del Fornitore Qualificato dall'elenco.

La mancata comunicazione degli eventi sopra indicati da parte del Fornitore Qualificato potrà comportare la sospensione dall'Elenco.

L'operatore economico che subentra quale cessionario, affittuario ovvero risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione è tenuto a presentare una nuova Richiesta di Iscrizione.

12.4 Comunicazioni in merito al procedimento di qualificazione

Le comunicazioni in merito al procedimento di qualificazione fra i Candidati, i Fornitori Qualificati ed Acea, quando non sia altrimenti stabilito nel Regolamento, avverranno via mail all'indirizzo sistemi.qualificazione@pec.aceaspa.it, o a mezzo fax al n. 06.5799.4728, ovvero mediante il proprio Portale Partner.

Acea si riserva di inviare comunicazioni aventi carattere non ufficiale anche attraverso l'indirizzo sistemi.qualificazione@aceaspa.it.

L'invio di comunicazioni mediante il Portale Partner di Acea, mediante la suddetta casella di posta certificata (PEC) ed il report della comunicazione a mezzo fax hanno piena efficacia

probatoria del momento temporale in cui detta comunicazione è stata effettuata. Peraltro, Acea si riserva la facoltà di effettuare ogni comunicazione anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna diretta accompagnata da ricevuta. La medesima facoltà è concessa ai concorrenti ed alle imprese iscritte, previa anticipazione via fax o mail.

12.5 Modifiche e revisioni

Acea si riserva la facoltà di apportare modifiche al Regolamento, ovvero di procedere ad una revisione dello stesso in qualsiasi momento.

Di tali provvedimenti verrà data idonea comunicazione agli scritti mediante il portale di Vendor Manager Acea, nonché sul profilo di committente www.acea.it.

12.6 VALUTAZIONE QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA (QASER)

a. Questionario di autovalutazione QASER

Al momento della presentazione della Richiesta di qualificazione, l'operatore economico sarà chiamato a compilare un questionario di autovalutazione QASER (Qualità, Ambiente, Sicurezza, Energia e Responsabilità Sociale) nel quale indicherà il grado d'implementazione dei sistemi di gestione di riferimento e il rispetto delle normative vigenti in tema di ambiente e sicurezza.

La compilazione del suddetto questionario costituisce requisito necessario ai fini dell'ottenimento della qualificazione.

b. Visite ispettive QASER

Nel corso della vigenza del Sistema, Acea si riserva la facoltà di effettuare visite ispettive QASER presso le sedi dei Fornitori Qualificati. La visita QASER viene svolta attraverso l'utilizzo di una check list standard, presso le sedi operative del Fornitore, a riscontro di quanto emerso ad esito della compilazione del questionario di autovalutazione e riguarda principalmente:

- la documentazione relativa all'organizzazione aziendale;
- la documentazione relativa al sistema di gestione implementati;
- la gestione dei processi operativi;
- il rispetto della normativa in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- la documentazione relativa alla gestione rifiuti ed al rispetto della normativa ambientale;
- la documentazione relativa alla gestione e al monitoraggio degli aspetti energetici;
- le politiche, strategie e azioni di responsabilità sociale;
- la visita del magazzino.

A valle della visita QASER verrà inviata al Fornitore una comunicazione di ritorno sugli esiti della stessa (feedback al fornitore), con indicazione del parere favorevole o contrario al mantenimento dell'iscrizione all'elenco fornitori qualificati di Acea Spa e la relativa fascia di valutazione QASER attribuita. Nella suddetta comunicazione di ritorno, saranno indicati contestualmente, gli aspetti positivi riscontrati e gli aspetti che viceversa necessitano di un rafforzamento/miglioramento. Qualora siano presenti delle NON CONFORMITÀ, Acea potrà richiedere delle azioni correttive che il Fornitore dovrà attuare entro i termini indicati nella comunicazione stessa (pena la sospensione) e potrà riservarsi la possibilità di effettuare ulteriori visite per verificare l'effettivo superamento delle NON CONFORMITÀ rilevate.

Qualora, dalla verifica effettuata, il fornitore risultati nella fascia "inadeguato", in particolare per il mancato rispetto delle normative vigenti in tema di Ambiente e/o Sicurezza, sarà sospeso dall'elenco fornitori fino a quando, a seguito di nuova visita, non si evidenzia il superamento delle criticità rilevate. I punteggi scaturiti a seguito delle valutazioni QASER potranno essere utilizzati da Acea nell'ambito del sistema di Vendor Rating, ove istituito.

12.7 VISITE ISPETTIVE IN CANTIERE

Nel corso della vigenza del Sistema, Acea si riserva di effettuare visite ispettive presso i cantieri allestiti dai Fornitori Qualificati. Tali visite ispettive saranno svolte da auditor certificati appartenenti a strutture interne o esterne ad Acea e terze rispetto alla Direzione Lavori, utilizzando una check list di riscontro dei requisiti di qualità delle opere, ambiente e sicurezza, conformemente alle disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Tutte le eventuali non conformità rilevate saranno oggetto di segnalazione alla competente direzione lavori. Il riscontro di gravi non conformità relative al mancato rispetto delle normative vigenti in tema di Ambiente e/o Sicurezza, fermi restando eventuali provvedimenti adottati dalla direzione lavori nell'ambito della gestione del contratto, potrà comportare la sospensione dall'elenco fornitori.

12.8 Privacy e riservatezza

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'iter di qualificazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation e la relativa normativa italiana di adeguamento, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Gli Interessati a cui si riferiscono i dati personali trattati nell'ambito della procedura in oggetto (ad es. legale rappresentante, amministratori, dipendenti, collaboratori dell'operatore economico, nonché sue terze parti) danno atto di aver preso visione dell'Informativa Privacy Fornitori resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del citato Regolamento (UE) 679/2016 disponibile sul sito internet www.gruppo.aceait/fornitori area "Normativa".

Il contenuto del presente documento e le informazioni che il Fornitore riceverà durante la fase di qualificazione - ivi incluse le informazioni concernenti Acea e le altre società del Gruppo - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto svolgimento dell'iter di qualificazione e salvi espressi obblighi di legge.

Il Fornitore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. Il Fornitore si impegna in ogni caso a comunicare all'Unità Qualifica Fornitori, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

12.9 Adempimenti D.lgs. 231/01

Acea ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01. Nel caso in cui il Fornitore, durante la vigenza del Regolamento, sia condannato per il compimento di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo in questione, la circostanza, oltre a costituire motivo di sospensione dall'Elenco, potrà comportare la facoltà per Acea e/o la società committente dalla medesima direttamente e/o indirettamente controllata di risolvere eventuali contratti affidati nell'ambito del presente sistema.

Qualora l'Impresa sia a sua volta soggetta alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, la stessa è tenuta a porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

13 VENDOR RATING

Nell'ambito degli appalti affidati ai sensi del presente Regolamento, Acea si riserva di applicare un'apposita metodologia di valutazione e classificazione degli operatori denominata "Vendor

Rating". In tal caso, all'iniziativa sarà data idonea pubblicità sul sito www.gruppo.acea.it; in ogni caso a tutti gli operatori iscritti all'Elenco sarà inviata apposita comunicazione.

14 COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI ELENCHI

Il Regolamento è approvato e gestito dalla Funzione Acquisti e Logistica di Acea S.p.A..

Inoltre, la Funzione Acquisti e Logistica di Acea SpA provvederà alla formazione ed alla gestione degli Elenchi, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

15 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa alla efficacia, alla interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.